



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza Sindacale
N.3 del 30-04-2025 - Reg. generale N. 8

COPIA

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi - Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private - Anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di aprile, il Sindaco FERRERI CARLO

Premesso:

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche della pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, e nei bordi stradali e linee ferroviarie;

Che tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città costituire nocumento igienico-sanitario;

Che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio pianeggiante comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto:

- il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" e in particolare:
 - l'art. 3, comma 1, lettera c), secondo cui i Sindaci vengono definiti, nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
 - l'art. 6 in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
 - l'art. 12 che definisce le responsabilità del Sindaco per finalità di protezione civile, le attribuzioni dei comuni nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile e che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza costituisce una funzione fondamentale dei Comuni;
- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, no 773 e ss.mm.ii;
- le Leggi Regionali no 16 del 06/04/1996 e no 14 del 31/08/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge 21/11/2000, n° 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii;
- il D.L.vo no 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D. L.vo no 139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Preso atto che con il Decreto legge 24 giugno 2014 no 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D.lgs 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita "all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6 bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014 nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi. dichiarati dalle Regioni. la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata". (lo stero e l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

Vista la legge n. 116 del 11/08/2014;

Visto il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6bis all'art. 182 del D.Lgs 03/04/2006, no 152;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285;

PER QUANTO SOPRA, ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 si propone al Sindaco di emettere la seguente ordinanza:

1. Nel periodo dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2025**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- E' fatto altresì divieto di accensione dei fuochi, nelle giornate calde e ventose con avvisi di preallerta (Arancione) e attenzione (Rosso) medio/alta incendi, secondo gli avvisi di Protezione Civile – Rischi Incendi – diramati dal DRPC nel periodo dell'anno che va dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre.**

2. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;

3. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio a tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi di eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

5. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, l'autostrada o la sede ferroviaria e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 173 a euro 695**, Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- Nel caso di mancata osservanza dell'art. 1. 2. e 3. della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n 267/2000;

- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria **da euro 51,00 ad euro 258,00** così come previsto dall' art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;

- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge no 353 del 21.11.2000; trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

6. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

**Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
f.to (Ing. Filippo Luppino)**

IL SINDACO

- **LETTA** la superiore proposta del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio.

- **VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. Nel periodo dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2025**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- E' fatto altresì divieto di accensione dei fuochi, nelle giornate calde e ventose con avvisi di preallerta (Arancione) e attenzione (Rosso) medio/alta incendi, secondo gli avvisi di Protezione Civile – Rischi Incendi – diramati dal DRPC nel periodo dell'anno che va dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre.**

2. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;

3. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio a tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi di eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

5. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, l'autostrada o la sede ferroviaria e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 173 a**

euro 695, Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- Nel caso di mancata osservanza dell'art. 1. 2. e 3. della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n 267/2000;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria **da euro 51,00 ad euro 258,00** così come previsto dall' art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge no 353 del 21.11.2000; trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

6. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

7. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet: www.comune.santaninfa.tp.it

DISPONE

Che venga data divulgazione della presente Ordinanza nelle forme di legge e ai seguenti Organi Istituzionali;

Stazione dei Carabinieri di Santa Ninfa: ttp22441@pec.carabinieri.it

Prefettura di Trapani: protocollo.preftp@pec.interno.it

Questura di Trapani: dipps185.00F0@pecps.poliziadistato.it

Comando Polizia Municipale di Santa Ninfa:
comando-poliziamunicipale@pec.comune.santaninfa.tp.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Distaccamento Corpo Forestale di Castelvetro:
forestale.castelvetro@regione.sicilia.it

Legambiente Riserva Naturale: "Grotte di Santa Ninfa" santaninfa@legambienteriserve.it

Procura di Sciacca (AG): prot.procura.sciacca@giustiziacert.it

Assessorato Del Territorio e Dell'Ambiente:
Comando Corpo Forestale comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Libero Consorzio Comunale di Trapani: provincia.trapani@cert.prontotop.net

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Trapani:

irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Trapani: com.trapani@cert.vigilfuoco.it

Azienda Foreste Demaniali di Trapani:

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

ANAS S.p.A. :anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Unità Territoriale Palermo: rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it

INFORMA

che il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Prefetto di Trapani.

Sarà cura della Segreteria pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Santa Ninfa e trasmettere la presente all'Ufficio preposto per le notifiche di legge, nonché provvedere alla trasmissione della stessa agli organi giurisdizionali sopra individuati.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

f.to AVV. Carlo Ferreri

Si attesta che la presente ordinanza sindacale è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 30-04-2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 15-05-2025 al n. 485

Santa Ninfa, li 30-04-2025

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente ordinanza sindacale, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **30-04-25** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 30-04-2025

Il Segretario Generale
F.to Sala Sandra

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale di Santa Ninfa, li 30.04.2025

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Sandra Sala